



REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
(Valido per le Tessere **ACI GOLD** emesse e rinnovate a decorrere dal 1° marzo 2010)

ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione

Si diventa soci dell'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.

Attraverso l'associazione il socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito esercita il diritto di voto.

L'associazione all'ACI è valida 365 giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota, e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- **all'estero**, nei paesi appartenenti all'**Unione Europea** (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), con l'aggiunta di **Andorra, Croazia, Liechtenstein, Marocco, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Svizzera e Tunisia**.

La presente formula associativa "**ACI Gold**" è **valida esclusivamente se intestata a persona fisica**. Al momento dell'associazione il socio fornisce i dati relativi alla targa del veicolo che intende associare, quelli anagrafici, di residenza o di domicilio che faranno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, nonché il numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le promozioni a lui riservate.

Il socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati di residenza o di domicilio e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

Al socio - a seguito dell'associazione - viene rilasciato un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al socio – su richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione restano a carico del socio.

Il socio - pagando la relativa quota - può richiedere tessere ACI "familiari" per altri componenti del nucleo, purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto, i figli e gli ascendenti di primo grado (genitori); i titolari di tessera familiare hanno diritto alle medesime prestazioni contenute nel presente regolamento, ma non sono destinatari della rivista sociale.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite la rivista sociale "Automobile Club" e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci.

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto, incidente e furto dello stesso.

Per veicolo si intende uno dei seguenti mezzi:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per massa complessiva si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce "F2".

Sono esclusi i veicoli con targhe "prova", le auto a noleggio, i veicoli storici certificati dall'ASI, da registri italiani di marca (Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine – che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il socio e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il socio e per la circolazione stradale.

Per evento si intende: l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

ARTICOLO 2 Condizioni generali per l'assistenza al veicolo e alla persona

Il socio può chiedere in Italia e all'estero le prestazioni di assistenza dall'art. 3 all'art. 12 per eventi occorsi:

- **al veicolo indicato all'atto dell'associazione anche se il socio non è presente a bordo dello stesso;**
- **a veicoli diversi da quello indicato all'atto dell'associazione** (ad esclusione del furto) **qualora il socio sia presente a bordo del veicolo** al momento dell'evento (sono inclusi i veicoli a noleggio e i veicoli storici – limitatamente all'art. 3 – mentre sono esclusi i taxi, le ambulanze, le targhe prova).

In Italia le prestazioni di assistenza al veicolo possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, a condizione che venga chiamata la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116, mentre all'estero le prestazioni di assistenza al veicolo possono essere richieste al Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per i soli eventi accaduti in Francia in viabilità autostradale, potrà essere necessario chiamare il numero locale autorizzato - 17 - e successivamente chiedere il rimborso ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi Via Stanislao Cannizzaro 83/A 00156 ROMA.

Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa. Qualora la Centrale Operativa non riuscisse a contattare il socio, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare che il socio ha comunicato al momento della richiesta alla Centrale.

Al momento dell'intervento, nei casi di mancata identificazione dell'associazione da parte della Centrale Operativa, e nei casi in cui il veicolo fermo non sia quello associato, il socio deve esibire la tessera (o il documento temporaneamente sostitutivo della stessa) nonché un documento di riconoscimento.

Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo del socio si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni o a seguito di atti vandalici e di tentato furto.

Ferma l'esclusione della garanzia per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche, la garanzia è prestata anche per sinistri occorsi durante le competizioni motoristiche nei tratti in cui le stesse si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

Le prestazioni di cui agli artt. 3 (limitatamente agli eventi accaduti all'estero), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 e 20 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, via Porro Lambertenghi, 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Prov. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03.

ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro 83/A 00156 Roma.

ARTICOLO 3 Soccorso Stradale

Nel corso dell'anno associativo ACI garantisce l'intervento di primo soccorso stradale e l'eventuale recupero (qualora sia possibile e consentito dalla legge):

- **al veicolo associato senza limite di intervento annuo in Italia;**
- **a un veicolo diverso da quello indicato all'atto dell'associazione** per un numero massimo di **due volte in Italia;**
- **al veicolo associato o a un veicolo diverso da quello indicato all'atto dell'associazione** per un numero massimo di **due volte all'estero** (paesi indicati all'art. 1).

Il socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso sopra indicate, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi:

- in Italia, usufruendo di tariffe scontate;
- all'estero, alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Le tariffe applicate in Italia (soccorso, eccedenze in km, trasporto, recupero con mezzi speciali), sono consultabili sul sito **aci.it**.

Per intervento di primo soccorso si intende:

1. l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di effettuare - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) resta a carico del socio, mentre le spese di mano d'opera restano a carico di ACI;

2. il traino del veicolo:

- **in viabilità ordinaria**, fino al più vicino punto di destinazione convenzionato (in Italia officina o carrozzeria) o presso altro luogo scelto dal socio entro una percorrenza massima di **20 km dal luogo di fermo** (le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del socio; i preventivi sono gratuiti nel caso di richiesta della prestazione di cui agli artt. 14 e 15);
- **in autostrada**, fino alla più vicina officina "ACI Soccorso Stradale 803.116" (*di seguito definita "officina ACI", in quanto convenzionata con ACI Global S.p.A. Società del gruppo ACI*) o per una percorrenza massima di **20 km a partire dalla prima uscita autostradale**; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un secondo mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.

Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica e/o il socio rifiuta il traino proposto dall'officina ACI intervenuta, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio (ad esclusione del carrello - appendice), il socio può usufruire del soccorso per entrambi i veicoli qualora disponga delle prestazioni previste; in caso contrario verranno applicate le tariffe **esclusive riservate ai soci** sul soccorso eccedente.

Il socio può chiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 20 km, ma in tal caso, concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, il costo dei chilometri eccedenti (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) resta a suo carico **alle tariffe esclusive riservate ai soci e all'estero secondo le normative locali**; in tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso.

Se l'officina ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal socio, ACI tiene a proprio carico il successivo trasporto entro i limiti chilometrici sopra indicati, calcolati dalla sede dell'officina e senza alcun ricarico per la sosta.

Se il socio al momento della richiesta di soccorso non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo o questo sia temporaneamente chiuso (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo) e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina di ACI il successivo trasporto richiesto dal socio, presso la destinazione prescelta, viene effettuato dalla sede dell'officina delegata come prestazione di trasporto alle tariffe scontate vigenti, con l'eventuale integrazione della sosta.

Nel caso di traino all'estero ACI garantisce l'erogazione della prestazione, **entro i limiti chilometrici sopra indicati**, fino a una concorrenza massima di € 200,00 per evento.

Per recupero si intende:

l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e nel suo normale assetto salvo il caso in cui sul veicolo non siano montate tutte le ruote o sia necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 kg). In quest'ultimo caso il costo dell'operazione è a carico del socio, in Italia alle tariffe riservate ai soci e all'estero in misura variabile secondo le normative locali.

Qualora l'intervento di primo soccorso o il recupero non siano richiesti alla Centrale Operativa per cause riconosciute di forza maggiore (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del socio o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al socio il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

In caso di sequestro o di fermo amministrativo del veicolo, la conseguente prestazione di soccorso stradale non rientra tra quelle previste in forma gratuita dall'associazione.

ARTICOLO 4 Trasporto e custodia del veicolo (valido solo in Italia)

Il socio ha la possibilità di chiedere - anche al di fuori di uno specifico intervento di soccorso - il trasferimento del veicolo associato da e per qualunque località nazionale.

In questo caso sono applicate le speciali tariffe riservate ai soci (incluse le tariffe di custodia), consultabili sul sito aci.it. Nel caso di veicolo non associato, le suddette tariffe saranno applicate solo a seguito di fornitura del soccorso stradale.

ARTICOLO 5 Condizioni generali per chiedere le assistenze tecniche

In caso di incidente, guasto o furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione o di incidente e guasto del veicolo sul quale il socio si trovi a viaggiare, è possibile usufruire, in Italia o all'estero, delle prestazioni di cui agli artt.: 6 ("Auto sostitutiva"), 7 ("Auto a casa o rimpatrio del veicolo"), 8 ("Rientro a casa o proseguimento del viaggio"), 9

(“Sistemazione in albergo”), 10 (“Servizio taxi”), 11 (“Spedizione dei pezzi di ricambio”), 12 (“Errato rifornimento carburante”).

L'erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- a seguito di **richiesta di assistenza alla Centrale Operativa** (in Italia al Numero Verde 803.116, all'estero al numero +39.02.66.165.116);
- a seguito di **intervento di un carro attrezzi “ACI Soccorso Stradale 803.116”** in Italia, all'estero intervento di un carro attrezzi dell'Automobile Club locale. In casi eccezionali la Centrale Operativa si riserva di valutare la fruibilità delle prestazioni in assenza dell'intervento di un carro attrezzi;
- quando **l'evento** si verifica fuori dalla provincia di residenza o domicilio del socio, dichiarata all'atto dell'associazione, ad eccezione della prestazione “Auto sostitutiva” (art. 6), “Servizio taxi” (art 10 - solo in caso di erogazione di auto sostitutiva) ed “Errato carburante” (art 12).
- quando **la richiesta** perviene alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:
 - dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di incidente o guasto;
 - dalla data dell'evento in caso di furto;
- quando **gli interventi** di riparazione al veicolo immobilizzato prevedono 6 ore di mano d'opera (secondo i “temperi” previsti dalle case costruttrici), ad eccezione delle prestazioni:
 - “Rientro o proseguimento del viaggio” (art. 8), “Sistemazione in albergo” (art. 9) e “Servizio taxi” (art.10 - solo in caso di erogazione di “Rientro o proseguimento del viaggio” e “Sistemazione in albergo”), fruibili nel caso in cui il veicolo non risulti riparabile nell'ambito della giornata in cui è accaduto l'evento;
 - “Spedizione pezzi di ricambio” (art. 11) nel caso in cui non sia possibile reperire i pezzi occorrenti per la riparazione nel luogo di fermo del veicolo.

La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato (officina della casa costruttrice, officina ACI o altra qualificata), sia in Italia che all'estero.

L'idonea documentazione (ricevuta di consegna del veicolo per la demolizione, ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla rete ACI, con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire, o su espressa richiesta della **Centrale Operativa** la fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione). Tale documentazione deve attestare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione e va comunque fornita prima dell'erogazione stessa. Rimane a carico del socio l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.

In caso di furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione, in Italia o all'estero, è necessaria la presentazione della denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento. In caso di successivo ritrovamento del veicolo, è necessario fornire copia di detta denuncia da cui risulti la data del furto del veicolo, quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario.

Se l'officina dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, (**giorni prefestivi, festivi o in orario notturno**) è possibile contattare la **Centrale Operativa** per ottenere l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni a pagamento salvo poi richiedere successivamente il rimborso delle stesse qualora sussistano le condizioni.

Il rimborso delle prestazioni, autorizzate secondo i massimali previsti nel regolamento e alle tariffe riconosciute dalla Centrale Operativa, può essere richiesto inviando la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi – Via Stanislao Cannizzaro 83/A – 00156 Roma.

Le prestazioni sono ottenibili una volta nel corso dell'anno associativo, ad eccezione di “Auto sostitutiva” (art. 6) e di “Errato carburante” (art. 12).

ARTICOLO 6 Auto sostitutiva

Nei casi previsti (art. 5), ACI noleggia per conto del socio e gli mette a disposizione un veicolo adibito ad uso privato senza autista, di categoria equivalente a quella del veicolo su cui si trovi a viaggiare, fino a massimo 1.600 c.c. (identificabile nei seguenti codici internazionali: CWMMR, CDMR, CCMR, IDMR) **senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino a tre giorni.** Nel solo caso di furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione, in Italia o all'estero, ACI mette a disposizione del socio un'auto sostitutiva fino al ritrovamento del veicolo, purché circolante e comunque fino a un massimo di 30 giorni.

La prestazione “Auto sostitutiva” può essere richiesta, nell'ambito di eventi diversi, secondo le seguenti combinazioni alternative:

- **2 volte auto sostitutiva per 3 giorni;**
- **1 volta auto sostitutiva per 3 giorni + 1 volta auto sostitutiva per 30 giorni;**

- **1 volta auto sostitutiva per 3 giorni + 1 volta auto a casa oppure rimpatrio del veicolo** (art. 7);
- **1 volta auto sostitutiva per 30 giorni + 1 volta auto a casa oppure rimpatrio del veicolo** (art. 7).

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto con successivo sequestro amministrativo, l'auto sostitutiva è a disposizione del socio fino al giorno del dissequestro, purché entro i 30 giorni previsti.

Qualora, a seguito di furto, il veicolo venga ritrovato prima dei 30 giorni previsti con danni che prevedono necessariamente più di 6 ore di mano d'opera per la riparazione secondo i "tempari" delle case costruttrici, l'auto sostitutiva verrà messa a disposizione del socio per ulteriori 3 giorni, purché entro i 30 giorni previsti.

In caso di ritrovamento del veicolo fuori dalla provincia di residenza o domicilio oppure all'estero, il socio può usufruire, contestualmente alla presente prestazione, anche di "Auto a casa" in Italia o "Rimpatrio del veicolo" dall'estero.

La prestazione è prevista (per 3 giorni) anche nel caso in cui il veicolo debba essere avviato a demolizione, sia in Italia che all'estero.

Il socio che richiede un soccorso stradale a pagamento può comunque usufruire della prestazione "Auto sostitutiva", alle condizioni sopra specificate.

L'auto sostitutiva viene messa a disposizione del socio inclusiva di coperture assicurative R.C.A., Furto e Incendio; restano a carico del socio le eventuali franchigie previste a fronte delle coperture predette regolate nel contratto di noleggio. Sono sempre a carico del socio eventuali ulteriori coperture richieste nonché le spese di carburante, pedaggi, traghetti. Qualora il socio intenda conservare l'Auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato resta a suo carico il costo relativo all'eccedenza oltre il limite massimo previsto.

L'auto sostitutiva viene messa a disposizione del socio (purché questi abbia compiuto i 21 anni di età):

1. presso il centro di noleggio indicato dalla Centrale Operativa e preventivamente concordato con il socio (che può stabilire con la Centrale stessa la località di riconsegna dell'auto, purché nell'ambito della stessa nazione);
 2. secondo gli orari di apertura del centro di noleggio indicato;
 3. secondo le disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dal centro di noleggio (deposito cauzionale o possesso di una carta di credito);
4. nel solo caso di furto avvenuto all'estero e qualora l'auto sostitutiva venga utilizzata per un numero di giorni inferiori a quelli massimi consentiti, il socio può riconsegnare l'auto nello stesso Paese e chiedere al rientro in Italia un'altra auto sostitutiva fino al ritrovamento del veicolo associato oggetto del furto e comunque per il numero dei giorni residui.

Nel caso di socio portatore di handicap, qualora non sia possibile reperire un'auto sostitutiva dotata di comandi speciali, ACI fornisce in alternativa altri servizi (rientro/proseguimento, taxi, invio autista, etc.), purché il costo degli stessi rientri nel massimale della presente prestazione.

La presente prestazione viene erogata un'unica volta per evento; il socio può abbinare la presente prestazione esclusivamente al "Servizio taxi" (art. 10) e - nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio - anche alla "Sistemazione in albergo" (art. 9).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 7 Auto a casa o rimpatrio del veicolo

Nei casi previsti (art. 5) ACI organizza il trasporto del veicolo, purché non riparato, sostenendone il costo:

- **in Italia**, dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del socio oppure fino ad altra località del territorio nazionale purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello di residenza o di domicilio del socio;
- **all'estero** dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza o domicilio del socio in Italia.

La prestazione può essere chiesta secondo una delle seguenti combinazioni (fruibili nell'ambito di eventi diversi):

- **1 volta "Auto a casa o rimpatrio" + 1 volta "Auto sostitutiva" per 3 giorni** (art. 6);
- **1 volta "Auto a casa o rimpatrio" + 1 volta "Auto sostitutiva" per 30 giorni** (art. 6);

La prestazione non viene erogata qualora il veicolo debba essere avviato a demolizione; in questo caso, ACI garantisce:

- **in Italia**, il trasporto gratuito fino al più vicino dei centri autorizzati a effettuare la demolizione; nel caso in cui il socio non intenda effettuare la demolizione, sarà facoltà della Centrale Operativa procedere all'erogazione della presente prestazione richiedendo allo stesso copia della ricevuta/fattura dell'avvenuta riparazione.

- **all'estero**, l'indennizzo nella misura forfetaria di € 400,00, purché la prestazione "Rimpatrio" sia stata richiesta e negata dalla Centrale Operativa. La fruizione di tale indennizzo viene equiparata a tutti gli effetti alla erogazione della prestazione "Rimpatrio". Restano a carico del socio i costi connessi alla procedura di demolizione.

La presente prestazione è prevista anche per i camper, purché entro i seguenti limiti:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

Il socio deve consegnare all'incaricato della Centrale Operativa: l'originale della carta di Circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione relativa al valore delle eventuali spese e la copia della dichiarazione o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo preventivamente consegnato dall'incaricato.

La custodia del veicolo in officina è a carico di ACI solo dal momento di arrivo in Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese, eventualmente presenti, già saldate dal socio.

Il costo del rimpatrio dall'estero a carico di ACI non può superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione; nel caso in cui il valore commerciale del veicolo non sia riportato su "EUROTAX", la prestazione non può essere erogata. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconosce un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00.

ACI non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e dei bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre, rimangono a carico del socio le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo. La suddetta prestazione viene erogata da ACI purché le misure complessive del veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, siano consentite dalla legge.

Nell'ambito dello stesso evento, il socio può usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 400,00, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 10) e del "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 8). Limitatamente al caso in cui il socio utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, egli può anche ottenere la prestazione "Auto sostitutiva per 30 giorni" (art. 6).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 8 Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo

Nei casi previsti (art. 5) ACI mette a disposizione l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per:

- consentire al socio e agli eventuali familiari trasportati di recarsi dal luogo di fermo del veicolo alla località di residenza o domicilio o alla destinazione prevista del viaggio (fino a un massimale complessivo di € 350,00);
- consentire al socio di effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo per il recupero del veicolo riparato (fino a un massimale complessivo di € 350,00).

Nell'ambito dello stesso evento, il socio può usufruire, oltre che della presente prestazione, anche del "Servizio taxi" (art. 10) e dell'"Auto a casa o rimpatrio del veicolo" (art. 7).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 9 Sistemazione in albergo

Nei casi previsti (art. 5) ACI provvede alla sistemazione del socio e degli eventuali familiari trasportati in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento, fino a un massimale a persona di € 150,00 e complessivo di € 500,00 (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).

Nell'ambito dello stesso evento, per la presente prestazione, il socio può usufruire anche del "Servizio taxi" (art. 10) e della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 6).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 10 Servizio taxi

In connessione con l'avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" (art. 6), "Auto a casa o rimpatrio del veicolo" (art. 7), "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 8), "Sistemazione in albergo" (art. 9), **ACI tiene a proprio carico il trasporto del socio e degli eventuali passeggeri mediante taxi, fino ad un importo complessivo di € 50,00 per uno dei seguenti tragitti:**

1. **dall'officina ACI** (o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del veicolo scelta dal socio) fino all'albergo oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) o al centro di noleggio o alla residenza o domicilio del socio;
2. **dal luogo di fermo del veicolo** all'officina ACI (o alla concessionaria auto o all'officina di destinazione del veicolo scelta dal socio), nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso ACI (o altro mezzo di soccorso all'estero) e lo stesso non sia stato in condizione - per ragioni tecniche - di trasportare i passeggeri.

La Centrale Operativa può inviare direttamente il taxi o autorizzare il rimborso del costo dello stesso fino al limite previsto.

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 11 Spedizione dei pezzi di ricambio

Nei casi previsti (art. 5), ACI provvede all'acquisto e alla spedizione dei pezzi di ricambio occorrenti a rimettere il veicolo in condizione di marcia - qualora non reperibili nel luogo di fermo del veicolo - nel tempo più breve possibile.

ACI sostiene le spese di intervento e spedizione fino a un importo massimo di € 260,00, a condizione che il socio fornisca idonea garanzia all'atto dell'erogazione della prestazione. Non è garantita la fornitura di pezzi di ricambio irreperibili o non più in produzione.

Il socio deve comunicare all'operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 12 Errato carburante

Nei casi previsti (art. 5) e qualora il veicolo sia immobilizzato a seguito di fornitura di errato carburante (in Italia o all'estero), il socio può chiamare la **Centrale Operativa** per avere l'autorizzazione ad effettuare l'operazione di spurgo a pagamento. La prestazione che, non comprende il costo del nuovo carburante rifornito, verrà successivamente rimborsata presentando regolare giustificativo di spesa. L'importo massimo rimborsabile è di € 250,00 per ogni intervento. La presente prestazione, che verrà erogata solo a seguito di richiesta contestuale del soccorso stradale, è prevista per un massimo di due volte nel corso dell'anno associativo.

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5).

ARTICOLO 13 Anticipo cauzione penale all'estero

In caso di incidente all'estero in cui sia coinvolto il veicolo indicato all'atto dell'associazione, che determini l'arresto o la detenzione del socio, ACI anticipa all'Autorità estera una somma fino alla concorrenza di € 775,00 per la cauzione richiesta perché gli siano concesse la libertà e la possibilità di lasciare il paese estero. Entro 10 giorni dal rientro in Italia, il socio dovrà far pervenire alla **Centrale Operativa** la ricevuta del pagamento della cauzione e provvedere a rimborsare l'importo anticipato.

ARTICOLO 14 Valutazione gratuita preventivi di carrozzeria

In Italia, il socio che necessita di un intervento di riparazione per la carrozzeria dell'autovettura/autoveicolo associato può contattare, tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30, la **Centrale Operativa, al Numero Verde 803.116** per:

- avere indicazioni circa la carrozzeria convenzionata a lui più vicina, dove può usufruire di preventivi gratuiti e tariffe di riparazione (manodopera e pezzi di ricambio) prefissate, con garanzia scritta di 12 mesi sull'intervento eseguito (24 mesi sulla verniciatura).
- avvalersi del parere di tecnici esperti in grado di verificare direttamente con il carrozziere la corretta quantificazione del preventivo di spesa relativo al danno da riparare.

L'esito verrà comunicato al socio, tramite il mezzo di comunicazione concordato (e-mail, fax, telefono, sms) e il socio stesso dovrà poi autorizzare la riparazione direttamente al carrozziere.

ARTICOLO 15 Valutazione gratuita preventivi di meccanica

In Italia, il socio che necessita di un intervento di riparazione presso un'officina meccanica convenzionata per l'autovettura/autoveicolo associato può contattare, tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30, la **Centrale Operativa, al Numero Verde 803.116** per:

- avere indicazioni circa l'officina convenzionata a lui più vicina, dove può usufruire di preventivi gratuiti e tariffe di riparazione (manodopera e pezzi di ricambio) prefissate;
- avvalersi di preventivi gratuiti e del parere di tecnici esperti in grado di verificare, direttamente con l'officina meccanica, la corretta quantificazione del preventivo di spesa relativo al guasto da riparare (per cause diverse dalle operazioni di manutenzione periodica prevista dalla casa costruttrice o dal montaggio di accessori o dalla verniciatura o da sostituzione di pneumatici).

L'esito verrà comunicato al socio tramite il mezzo di comunicazione concordato (e-mail, fax, telefono, sms) e il socio stesso dovrà poi autorizzare la riparazione direttamente all'officina meccanica.

ARTICOLO 16 Centrale noleggi

Il socio può prenotare un'autovettura a noleggio in Italia o all'estero, a tariffe privilegiate, chiamando la **Centrale Operativa al Numero Verde 803.116, dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali** e fornendo le informazioni utili al soddisfacimento della sua richiesta (tipo di autoveicolo, luogo e tempi del noleggio, etc.). Una volta concordato il noleggio, la Centrale Operativa provvede a confermare la prenotazione e a comunicare quindi al socio le coordinate per il ritiro del veicolo. Il socio salda direttamente il Centro di noleggio presso il punto di riconsegna dell'autovettura.

ARTICOLO 17 Centrale acquisti

Il socio può chiamare la **Centrale Operativa al Numero Verde 803.116, dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali**, per avere indicazioni circa l'officina convenzionata più vicina presso cui recarsi per acquistare a tariffe agevolate i seguenti servizi:

- montaggio, bilanciatura e convergenza pneumatici;
- cambio della batteria;
- lubrificanti e cambio dell'olio.

ARTICOLO 18 Invio elettricista

A seguito di black-out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, il socio può telefonare alla **Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno** – che provvede ad inviare, compatibilmente con le esigenze operative, presso l'abitazione – di residenza o di domicilio indicata all'atto dell'iscrizione - un elettricista per riparare il danno. ACI sostiene i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati fino ad un massimo di € 200,00 (I.V.A. inclusa) per evento. Resta inoltre a carico di ACI anche l'eventuale diritto di chiamata addebitato dall'elettricista oltre il costo sopraindicato. La prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno associativo

ARTICOLO 19 Invio idraulico

Il socio può telefonare alla **Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno** - che provvede ad inviare, compatibilmente con le esigenze operative, presso l'abitazione – di residenza o di domicilio indicata all'atto dell'iscrizione - un idraulico per riparare il danno in caso di:

- infiltrazione;
- mancato scarico delle acque nere dovuto a: rottura, otturazione, o guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- allagamento;
- mancanza d'acqua.

ACI sostiene i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati fino ad un massimo di € 200,00 (I.V.A. inclusa) per evento. Resta inoltre a carico di ACI anche l'eventuale diritto di chiamata addebitato dall'idraulico oltre il costo sopraindicato. **La prestazione viene fornita una volta nel corso dell'anno associativo.**

ARTICOLO 20 Invio fabbro e falegname

A seguito di furto/tentato furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, il socio può telefonare alla **Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno** - che provvede ad inviare, compatibilmente con le esigenze operative, presso l'abitazione – di residenza o di domicilio indicata all'atto dell'iscrizione - un fabbro o un falegname per ripristinare l'efficienza degli accessi e la sicurezza dei locali. ACI sostiene i costi per la manodopera del fabbro o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati fino ad un massimo di € 200,00 (I.V.A. inclusa).

Resta inoltre a carico di ACI anche l'eventuale diritto di chiamata addebitato dal fabbro o dal falegname oltre il costo sopraindicato. **La prestazione viene fornita una volta nel corso dell'anno associativo.**

ARTICOLO 21 Servizio informazioni

La **Centrale Operativa - Numero Verde 803.116, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24** è disponibile, in forma esclusiva per i soci, per informazioni riguardanti:

- la funzionalità della tessera ACI come carta prepagata ricaricabile ;
- meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche e percorsi alternativi sul territorio nazionale.

Inoltre il socio, contattando lo stesso **Numero Verde dal lunedì al venerdì**, dalle ore **9:00 alle ore 18:00**, esclusi i festivi infrasettimanali, può richiedere:

- informazioni sulle offerte **Show your Card!**, sui corsi di **Guida Sicura**, su concerti ed eventi;
- informazioni e consigli su cosa fare in caso di incidente stradale (dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.);
- informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti, pensioni per cani e gatti).

Altri servizi riservati ai soci.

Il socio, durante il periodo di validità dell'associazione, ha diritto ai seguenti ulteriori servizi:

- abbonamento (11 numeri) alla rivista **"Automobile Club"**, consultabile anche on line su area riservata. Sono esclusi da tale abbonamento i soci familiari;
- sconti e condizioni privilegiate presso gli esercizi commerciali convenzionati con ACI e con il circuito internazionale **"Show your Card!"**
- sconti e condizioni privilegiate per polizze assicurative **SARA**.

ARTICOLO 22 Le prestazioni di Medico Pronto

Medico Pronto assicura al socio titolare di "ACI Gold" e al nucleo familiare presso il luogo di residenza o domicilio del socio oppure in viaggio in Italia o all'estero le seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da ALA Assicurazioni S.p.A.:

- informazioni sanitarie (art. 22.1);
- consigli medici (art. 22.2);
- invio medico (art. 22.3; valido solo in Italia);
- assistenza pediatrica (art. 22.4; valido solo in Italia);
- ambulanza a disposizione (art. 22.5);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 22.6);
- rientro sanitario (art. 22.7);
- rientro del convalescente (art. 22.8);
- autista a disposizione (art. 22.9);
- spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia (art. 22.10);
- assistenza cardiologica (art. 22.11; valido solo in Italia);
- prelievo campioni e consegna esiti (art. 22.12; valido solo in Italia);
- infermiere a domicilio post-ricovero (art. 22.13; valido solo in Italia);
- assistenza ai minori (art. 22.14).

Inoltre le prestazioni "Consigli medici" (art. 22.2), "Invio medico" (art. 22.3) e "Ambulanza a disposizione" (art. 22.5) - se richieste in situazioni di emergenza - sono estese anche agli ospiti e alle persone in soggiorno temporaneo presso la sua residenza o domicilio .

Per famiglia, nucleo familiare o familiari del socio si intendono, purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto, i figli e gli ascendenti (genitori).

Le prestazioni di assistenza medico – sanitarie possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, in Italia chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116, mentre all'estero al Numero +39.02.66.165.116.

Il socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario della tessera;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Se l'assistenza riguarda un familiare del socio, questi dovrà inoltre specificare: nome e rapporto di parentela del familiare da assistere.

Esclusioni ed effetti giuridici.

Il socio libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso, relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di "Medico Pronto". Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da: partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si sono verificati in occasione di:

- atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal socio;
- situazioni patologiche note al socio alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" (art. 22.6), "Rientro sanitario" (art. 22.7), "Rientro del convalescente" (art. 22.8); "Autista a disposizione" (art. 22.9);
- malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- aborto volontario;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

Sono, inoltre, escluse dalla copertura:

- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione della tessera;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie o paraodontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- la ricerca e il soccorso in mare ed in montagna.

Qualora il socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di Medico Pronto, cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.

ARTICOLO 22.1 Informazioni sanitarie

Il socio che abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può **contattare la Centrale Operativa** e ottenere le informazioni richieste.

ARTICOLO 22.2 Consigli medici

Il socio che abbia bisogno di parlare con un medico, può **contattare la Centrale Operativa** e consultare la guardia medica:

1. **in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio**, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;

2. **per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo** e su come possano essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:

- vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
- udito e rumorosità;
- riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta;
- corretta posizione ed ergonomia del posto di guida;
- alimentazione in viaggio;
- sonnolenza e riduzione dell'attenzione;
- patologie tipiche del guidatore;
- traumi da incidente stradale (prevenzione e riabilitazione).

Su tali argomenti la guardia medica può avvalersi del parere di medici specialisti;

3. **in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche**; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiva un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 22.3) valido solo in Italia, e "Ambulanza a disposizione" (art. 22.5).

ARTICOLO 22.3 Invio medico (valido solo in Italia)

Il socio che, a seguito di malattia improvvisa o infortunio, abbia necessità di assistenza medica presso la propria residenza o il proprio domicilio oppure in viaggio, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, decide l'invio di un medico generico presso il socio.

Nelle ore in cui è operante per visite a domicilio il medico di base (medico "di famiglia"), questi deve essere preventivamente chiamato dal socio; la prestazione sarà fornita dalla Centrale Operativa solo in caso di impossibilità ad intervenire da parte del medico di base.

Qualora nessuno dei medici convenzionati fosse immediatamente disponibile e sempreché l'intervento del medico si riveli urgente, la Centrale Operativa può organizzare - in alternativa e in accordo con il socio - il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione di cui all'art. 22.5).

La prestazione viene fornita fino a un **massimo di cinque volte** nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 22.4 Assistenza pediatrica (valida solo in Italia)

Qualora un familiare del socio, di età non superiore a 12 anni, abbia necessità di assistenza medica pediatrica alla propria residenza o domicilio oppure in viaggio, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che deciderà l'invio del medico specialista.

Qualora nessuno dei medici specialisti convenzionati fosse immediatamente disponibile e sempreché l'intervento dello specialista sia necessario, la Centrale Operativa può organizzare - in alternativa e in accordo con il socio - il trasferimento del malato in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza.

La prestazione, a carico di ACI, viene fornita fino a un **massimo di cinque volte** nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 22.5 Rientro sanitario

Il socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio), necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro

ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), può **contattare la Centrale Operativa** e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante.

La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico e il medico curante del socio, organizza il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o di domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute del socio. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, può essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

ARTICOLO 22.6 Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

Il socio che, a seguito di un infortunio da incidente stradale, necessita di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, può **contattare la Centrale Operativa** e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante.

Sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante del socio, i quali ritengano che altre strutture sanitarie presenti al di fuori della sua regione di residenza siano maggiormente idonee alla cura dell'infortunio, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del socio dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto.

La Centrale Operativa provvede a organizzare, le seguenti prestazioni:

1. individuazione del centro ospedaliero specializzato;
2. organizzazione dei contatti medici;
3. prenotazione del ricovero presso il centro ospedaliero;
4. organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta necessaria, ACI sostiene le spese di viaggio di un familiare accompagnatore).

Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno;

5. mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia del socio nel corso dell'intervento e del ricovero.

ARTICOLO 22.7 Ambulanza a disposizione

La **Centrale Operativa invia direttamente** l'ambulanza qualora, a seguito di infortunio o di malattia improvvisa avvenuto presso il luogo di residenza o di domicilio del socio oppure in viaggio in Italia o all'estero, il socio debba:

- essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- essere trasportato dalla propria residenza o dal proprio domicilio al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero che comporti una notte di degenza;
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero;
- rientrare alla propria residenza o al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero, non potendo – a giudizio del medico – utilizzare un mezzo diverso dall'ambulanza.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 200 Km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il socio. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 22.8 Rientro del convalescente

Qualora il socio - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre che non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 22.7), può **contattare la Centrale Operativa** e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante.

La Centrale Operativa organizza il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto), traghetto o aereo.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

ARTICOLO 22.9 Autista a disposizione

Qualora il socio, in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può **contattare la Centrale Operativa** e specificare anche l'ubicazione del veicolo. La Centrale Operativa - a seguito di contatto tra la propria guardia medica e il medico curante sul posto - valuta se mettere a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e gli eventuali passeggeri alla residenza o al domicilio del socio secondo l'itinerario più breve. Il costo di tale servizio è a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti sono a carico del socio.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del socio - può organizzare e prendere a suo carico il trasporto del veicolo dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del socio, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 22.10 Spese mediche e ospedaliere

Per eventi accaduti in viaggio (fuori provincia di residenza o domicilio), a seguito di malattia improvvisa o di infortunio, il socio ha diritto al rimborso delle spese mediche o farmaceutiche, effettivamente sostenute sul posto, fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 300,00 a persona e € 600,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico del socio una franchigia di € 20,00;
- € 3.000,00 a persona e € 6.000,00 per nucleo familiare in caso di infortunio avvenuto all'estero.

Resta comunque a carico del socio una franchigia di €30,00.

Per "malattia improvvisa" si intende una malattia di acuta insorgenza di cui il socio e/o gli altri aventi diritto non fossero a conoscenza all'atto della sottoscrizione della tessera. Non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del socio. Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure e interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; cure per disturbi psichici in genere; prestazioni aventi finalità estetiche e cure dimagranti; cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto.

Per ottenere la prestazione il socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Liquidazione Sinistri c/o ACI GLOBAL S.p.A. Viale Sarca 336 – 20126 MILANO.

ARTICOLO 22.11 Assistenza cardiologica (valida solo in Italia)

Qualora il socio o un suo familiare abbia necessità di assistenza medica specialistica di un cardiologo alla propria residenza o domicilio oppure in viaggio (in Italia), potrà **contattare la Centrale Operativa** e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, decide l'invio di un medico specialista.

Tale prestazione viene fornita a carico di ACI:

- presso la residenza o domicilio nei giorni feriali (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), nei giorni di sabato e prefestivi (dalle ore 12:00 alle ore 24:00), nei giorni festivi (24 ore su 24);
- 24 ore su 24, se il socio o il suo familiare sono in viaggio (in Italia).

Sarà invece a carico del socio in tutti gli altri casi.

Nel caso in cui la prestazione sia resa a pagamento, resta a carico del socio l'onorario del medico specialista, che verrà comunicato all'atto della richiesta. Tale importo deve essere corrisposto dal socio stesso direttamente al medico.

Qualora nessuno dei medici specialisti convenzionati fosse immediatamente disponibile e sempreché l'intervento dello specialista sia necessario, la Centrale Operativa può organizzare, sostenendone il costo - in alternativa e in accordo con il socio - il trasferimento del malato in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza.

ARTICOLO 22.12 Prelievo campioni e consegna esiti (valido solo in Italia)

La prestazione viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

Qualora il socio o un suo familiare necessiti di esami diagnostici e sia impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione, può **contattare la Centrale Operativa** e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, organizza il prelievo, presso la residenza o domicilio del socio, dei campioni da analizzare, la loro consegna presso il centro di analisi e la successiva riconsegna degli esiti degli esami presso la residenza o domicilio del socio.

Le spese di prelievo e riconsegna sono a carico di ACI, mentre il costo degli esami è a carico del socio, che provvederà a corrisponderlo direttamente al centro di analisi.

La presente prestazione viene fornita fino a **un massimo di cinque volte** nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 22.13 Infermiere a domicilio post ricovero (valido solo in Italia)

Qualora il socio o un suo familiare, a seguito di ricovero ospedaliero ed entro 30 giorni dalla data di dimissione, necessiti di assistenza infermieristica a domicilio, può **contattare la Centrale Operativa** e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite e d'accordo con il medico curante, provvederà ad inviare un infermiere presso l'abitazione del socio, sostenendone il costo fino ad un importo di € 70,00 al giorno e con un massimo di cinque giorni per ricovero a fronte di ciascun anno associativo.

ARTICOLO 22.14 Assistenza ai minori

Qualora, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio occorsi in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del socio) o all'estero, il socio (o il coniuge) si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori di 14 anni o portatori di handicap che viaggino insieme, può **contattare la Centrale Operativa**, che terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) di un familiare o persona di fiducia per raggiungere i figli, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza o domicilio; resta a carico della Centrale Operativa anche il costo del biglietto del viaggio di ritorno dei figli.

Le prestazioni di cui all'art. 22 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, Via Porro Lambertenghi, 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03.

ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 Roma.

ARTICOLO 23 Tutela Legale

La gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale è stata affidata ad ALA Assicurazioni S.p.A. che si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con Sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale il socio può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti: telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

ARTICOLO 23.1 Oggetto della Tutela Legale

1. ALA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni previste nel presente art. 23 e nei limiti dei massimali convenuti, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti al socio per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel presente art. 23.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del socio, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 23.8 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 23.8 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi esteri indicati all'art. 1, ALA Assicurazioni S.p.A. assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

L'importo anticipato dovrà essere restituito ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (ai sensi dell'art. 23.7 comma 3).

ARTICOLO 23.2 Prestazioni garantite

Le garanzie riguardano la tutela del socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;

- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che il socio non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada. In caso di contestazione di violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà subordinatamente ad intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato; g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D. Lgs n. 209/05)
 2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/05)
 3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/05).

L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/06 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

- h) La Società riconoscerà inoltre al socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada:
1. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
 2. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il socio può altresì usufruire del servizio di consulenza telefonica **ARAGTEL, tramite il Numero Verde 800.508.008**, a disposizione in orario di ufficio, per fornire nell'ambito delle prestazioni garantite:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nel presente art. 23;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 23.3 Massimali e limiti

Le garanzie del presente art. 23 sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **€ 11.000,00 per evento, senza limite annuo**.

Limitatamente alla garanzia prevista all'art. 23.2 – comma h) Recupero punti patente- fermo restando che la prestazione viene garantita per ciascun sinistro senza limiti per anno assicurativo, si precisa che:

- nel caso di cui al comma h. 1) del predetto art. 23.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 250,00;
- nel caso di cui al comma h. 2) del predetto art. 23.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 400,00.

ARTICOLO 23.4 Delimitazioni

1. Il socio è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso che ha generato la richiesta della prestazione;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. ALA Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il socio nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ARTICOLO 23.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone associate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando il socio viene perseguito in sede penale;

- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il socio, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) se il socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della strada (fuga e/o omissione di soccorso).
Qualora il socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, ALA assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 23.2 delle presenti condizioni;
- n) se il socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- p) laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione del presente art. 23, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole al socio;
- q) se il socio è persona giuridica e non persona fisica;
- r) se il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a 2.500 kg;
- s) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 23.2 lettera g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/06.

ARTICOLO 23.6 Insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione

1. Ai fini del presente art. 23, per insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui il socio abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento che genera la richiesta della prestazione si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La Tutela Legale viene prestata per gli eventi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI.
3. La garanzia si estende ai casi insorti durante il periodo di validità dell'associazione ACI e che siano stati denunciati ad ALA Assicurazioni S.p.A. o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' art. 23.7, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più soci ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più soci e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la Tutela Legale viene prestata a favore di tutti i soci coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ARTICOLO 23.7 Denuncia in caso di sinistro e libera scelta del Legale

Se il socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ARTICOLO 23.8 Gestione dell'intervento che genera la richiesta della Tutela Legale

1. Ricevuta la denuncia attestante il verificarsi dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese del socio presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 23.7, comma 3.
3. La Tutela Legale viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. Il socio non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che

- giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o di ALA Assicurazioni S.p.A.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con ALA Assicurazioni S.p.A.
 6. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra il socio e ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A., la decisione può venire demandata, ferma la facoltà del socio di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. avvertono il socio del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ARTICOLO 23.9 Recupero somme

1. Spettano integralmente al socio i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ARTICOLO 23.10 Estensione territoriale

La Tutela Legale è valida per eventi che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

INFORMATIVA ACI

Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- **L'Automobile Club d'Italia**, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- **L'Automobile Club locale** di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- **ACI Informatica S.p.A.**, con sede in Via Fiume delle Perle n.24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- **ACI Global S.p.A.** con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: infosoci@aci.it.

In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato può rivolgersi al Servizio Legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano; e-mail: servizio.legale@ala-assicurazioni.it.